

Proponente: 31.A
Proposta: 2023/1848
del 19/10/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1129
del 20/10/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 FIGURE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI – ASSISTENTE SOCIALE" (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO

DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Inoltre il presente provvedimento, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati "particolari" e pertanto - ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e nello specifico ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento europeo 679/2016 - le persone interessate non verranno generalizzate all'interno del presente provvedimento e le stesse saranno meglio generalizzate all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine di tutela dei dati personali degli interessati. Tale procedura trova fondamento altresì nell'art. 18 del vigente "Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo" (approvato con Deliberazione C.C. 31307/201 del 21/11/1997, modificato con Deliberazioni C.C. 5243/88 del 02/04/2007, C.C. 10612/124 del 02/07/2012 e C.C. 42830/177 del 15/12/2014).

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 di I.D. del 20.12.2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 di I.D. del 12.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 di I.D. del 26.04.2023 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2022 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 di I.D. del 26.04.2023 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 di I.D. del 31.01.2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023 - in cui sono tra l'altro, confluiti il Piano Triennale dei fabbisogni del personale ed il Piano delle Performance 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 di I.D. del 25.05.2023 è stato approvato l' "Aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con Deliberazioni G.C. 2023/13 del 31.01.2023 alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 di I.D. del 27.07.2023 è stata approvata la "Modifica alla Sezione – 3.Organizzazione e Capitale Umano del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) aggiornato da ultimo con Deliberazione G.C. n. 2023/121 del 25/05/2023 e Nota di aggiornamento alla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Anno 2023";

Vista e richiamata la Deliberazione G.C. n. 271 di I.D. del 22.12.2022 avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA PER L'ANNO 2022 – INTEGRAZIONE PRIMO STRALCIO 2023" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022" con particolare riferimento a quanto previsto al **punto 3 del dispositivo che testualmente recita:** *"di dichiarare, a valere per l'anno 2023, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2023 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione";*

Vista e richiamata per tutto quanto contenuto, approvato e autorizzato la Deliberazione G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 2023/2 DEL 12/1/2023" con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, contenente la Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano - 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, nel cui dispositivo al quarto punto si confermano per il triennio 2023-2025 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei Fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col provvedimento;

Vista e richiamata per tutto quanto contenuto, approvato e autorizzato la Deliberazione G.C. n. 169 di I.D. del 27.07.2023 avente ad oggetto "Modifica alla sezione – 3.Organizzazione e capitale umano del piano integrato attività e Organizzazione (PIAO) aggiornato da ultimo con deliberazione G.C. N 2023/121 del 25/05/2023 e nota di Aggiornamento alla costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2023" con cui è stato approvato l'aggiornamento alla Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano - "3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale" che conferma per il triennio 2023-2025 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col provvedimento;

Richiamato – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla "sostenibilità finanziaria" della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel capoverso "*Capacità assunzionale*" della SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale della Deliberazione di G.C. n. 169 di I.D. del 27.07.2023;

Preso atto da ultimo del Verbale n. 22 del 24.07.2023 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale il Collegio ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 27.07.2023 relativa all'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni confluito nel PIAO e assevera il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Reggio Emilia a seguito dell'adozione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 confluito nel PIAO di cui alla proposta esaminata;

Visto in particolare quanto indicato nella Sezione 3.3 – Piano triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO, da ultimo modificata con Deliberazione G.C. n. 169 del 27.07.2023, in merito alle "Strategie di copertura del fabbisogno" dove si prevede che

"Le leve su cui agire il reclutamento sono selezionate per garantire la stabilità degli organici, limitare il precariato ed il ricorso al lavoro flessibile, garantire omogeneità di trattamento giuridico ed economico tra le persone dell'organizzazione. Si confermano pertanto tutti gli strumenti di reclutamento / di risposta già indicati nei precedenti Piani da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/o la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane, individuando in particolare:

- *mobilità esterna previa indizione di Bandi specifici;*
- *progressioni tra le aree (cd "verticalizzazioni");*
- *stabilizzazioni di personale assunto a tempo determinato;*
- *copertura dell'unità a tempo pieno da ascrivere alle c.d. quote d'obbligo ai sensi della legge 68/1999 Art. 18 attraverso l'uso della riserva nelle procedure concorsuali pubbliche di prossima indizione;*
- *nuove assunzioni, da graduatorie proprie o di altri enti anche laddove sia necessario agire in via d'urgenza nelle more della formazione delle graduatorie;*
- *assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi sociali);*
- *omissis...";*

e quanto indicato al capoverso **Reclutamento di personale a tempo determinato:**

"Il quadro occupazionale dell'ente (andamento sostenuto delle cessazioni e reclutamento rallentato) spinge a dover autorizzare il ricorso alle assunzioni a tempo determinato anche per il 2023 al fine di garantire da una parte la gestione dei servizi e dall'altra il rispetto delle scadenze, o per far fronte alle ragioni d'urgenza ed assoluta necessità che si dovessero rendere necessarie, effettuandole comunque nei limiti normativi legati alla spesa autorizzata nel presente piano, e della "sostenibilità finanziaria" delle stesse.

Preso atto del valore definito a consuntivo dell'anno 2021 tra "spesa di personale ed entrate correnti", in riferimento alle assunzioni 2023, limitatamente a quelle strettamente necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi, si valuta opportuno - come già previsto nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2022-2024 per l'anno 2022, contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire le ordinarie funzionalità o per affrontare situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare i competenti uffici a realizzare:

- nuove assunzioni/proroghe a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", previste da leggi speciali (TUEL 267/2000) e/o per far fronte ad esigenze straordinarie o progettuali emergenti non previste dal presente piano utili a non compromettere la funzionalità dei servizi od il rispetto delle scadenze da parte delle singole strutture, tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con i parametri di contenimento della spesa di personale:
 - media del triennio 2011-2013;
 - tetto della spesa per lavoro flessibile entro dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc.);
 - sostenibilità finanziaria;
- **assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali** finanziate "a valere" su risorse etero finanziate ("Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.
- assunzioni a tempo determinato del personale scolastico ed educativo assegnato alla Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.
- assunzioni attuabili secondo quanto disposto dall'art. 31-bis, commi 1 e 4, D.L. n. 152/2021 che consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, sia finanziabili a valere sul quadro economico del progetto ammesso a finanziamento (Parte - C - del presente paragrafo).";

Tutto ciò premesso:

Vista la lettera avente ad oggetto "Richieste assunzioni servizi sociali", acquisita agli atti dell'ente con P.G. n. 191312 del 28.07.2023 successivamente rettificata con lettera acquisita agli atti con P.G. n. 210143 del 01.09.2023, allegate al presente atto, ove la Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" rappresenta l'**esigenza** di provvedere all'assunzione di **n. 8 assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo determinato** per far fronte a diversificate esigenze straordinarie o sostitutive di maternità, prevedendo differente durata in corrispondenza delle diverse esigenze cui occorre dare copertura, fatta comunque salva la facoltà di proroga o salvo revoca anticipata del contratto a seguito di rientro anticipato della lavoratrice assente avente diritto alla conservazione del posto, in particolare

N° figure	Esigenze straordinarie connesse ad attività	Durata
1	in ambito genitorialità e correlate al programma P.I.P.P.I.	12 mesi
1	in ambito accoglienza e integrazione MSNA	12 mesi
1	in relazione all'introduzione del livello essenziale delle prestazioni sociali (supervisione - prevenzione del fenomeno del burn out - rafforzamento dei Servizi Sociali) fragilità e non autosufficienza	12 mesi
1	in ambito fragilità e non autosufficienza	12 mesi
2	correlate alle misure di contrasto alla povertà (RDC transizione alla nuova misura ADI)	fino al 30.04.2024

esigenze sostitutive di personale assente per maternità con personale di pari profilo professionale in particolare

N° figure	Esigenze straordinarie connesse ad attività	Durata
1	esigenza sostitutiva di maternità della dipendente meglio generalizzata nella relazione allegata	18.09.2023 - 29.03.2024

1	esigenza sostitutiva di maternità della dipendente meglio generalizzata nella relazione allegata	20.11.2023 - 19.04.2024
---	--	----------------------------

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 684 di R.U.A.D. del 20.04.2023 - in attuazione di quanto disposto nel PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2023/2025 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2023 (Sezione 3.3 del PIAO) si è proceduto ad indire il Bando di CONCORSO PUBBLICO per esami per la copertura 1 posto di "Funzionario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)" Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, a tempo pieno;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1400 di R.U.A.D. del 22.08.2023 si è provveduto ad approvare la specifica graduatoria del Concorso Pubblico sopra citato valida unicamente per assunzioni a tempo determinato, redatta successivamente all'effettuazione della prova scritta e contenente tutti i candidati che hanno superato la stessa conseguendo un punteggio di almeno 21/30, stilata a seguito dell'applicazione delle preferenze per i candidati posizionati a pari punto ed utilizzabile nell'immediato per le esigenze straordinarie nonché sostitutive e temporanee rappresentate dal Servizio Servizi Sociali - nelle more della conclusione della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria finale di merito valida per la nomina del vincitore e utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato in via prioritaria;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette diversificate esigenze rappresentate dalla Dirigente del Servizio Servizi Sociali con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come indicato nella Deliberazione G.C. n. 271 di I.D. del 22.12.2022;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023 si è disposta l'assunzione in servizio a tempo determinato e con rapporto orario a tempo pieno - in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Delib. di G.C. n. 169 del 27.07.2023 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - mediante utilizzo della graduatoria sopra richiamata, approvata con DD n. 1400 di RUAD del 22.08.2023, le sottoelencate n. 6 unità di personale (meglio generalizzate nella Relazione Allegata al presente atto non pubblicabile) con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali – Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) con l'assegnazione e per il periodo di seguito dettagliati, fatte salve la possibilità di proroga o di revoca per rientro anticipato delle dipendenti sostituite aventi diritto alla conservazione del posto

Posizione	Iniziali cognome e nome	Decorrenza e durata	assegnazione
1	C.E.	03.10.2023 – 02.10.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale OVEST
2	S.E.	02.10.2023 – 01.10.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Coordinamento Servizi per l'accoglienza e l'integrazione
6	I.V.	18.09.2023 – 17.09.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale SUD
11	P.C.	18.09.2023 – 17.09.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale OVEST
15	C.R.	20.11.2023 – 19.04.2024 salvo revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata al presente atto non pubblicabile	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale NORD
19	M.A.	02.10.2023 – 29.03.2024 salvo revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata al presente atto non pubblicabile	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale SUD

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023, non avendo trovato completa risposta a tutte le esigenze di assunzione a tempo determinato richieste presso il Servizio “Servizi Sociali” in esito alla formulazione delle proposte ai candidati sino alla 25^a posizione (essendo nello specifico rimaste prive di copertura n. 2 esigenze correlate alle misure di contrasto alla povertà RDC – transizione alla nuova misura ADI, con decorrenza dal primo momento utile e durata sino al 30.04.2024) si dava atto che si sarebbe proceduto quanto prima ad una nuova chiamata;

Preso inoltre atto che:

- la candidata C.R. dopo aver sottoscritto in data 13.09.2023 l'accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato (acquisita al n. 217873 di PG dell'ente) in data 22.09.2023, successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di assunzione da parte dell'Ente (DD n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023), con comunicazione Email agli atti di questo Comune al n. 224442 del 22.09.2023 ha comunicato la volontà di rinunciare all'assunzione a tempo determinato, con decorrenza 20.11.2023 sino al 19.04.2024, non avendo ancora sottoscritto il contratto individuale di lavoro;
- pertanto, a seguito della rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte della candidata suddetta, le unità complessivamente assunte a tempo determinato a fronte delle esigenze straordinarie sopra dettagliate con Determinazione Dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023, che hanno preso regolare servizio presso l'Amministrazione alle date stabilite risultano essere n. 5;

Ritenuto pertanto necessario - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio:

- procedere alla sostituzione dell'unità che ha rinunciato, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, all'assunzione a tempo determinato e pieno per esigenza sostitutiva di maternità dal 20.11.2023 al 19.04.2024;
- procedere a reperire le restanti n. 2 unità per far fronte alle esigenze straordinarie correlate alle misure di contrasto alla povertà (RDC transizione alla nuova misura ADI) ancora prive di copertura;

mediante ulteriore scorrimento dell'anzidetta graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1400 di R.U.A.D. del 22.08.2023 formulando quindi le n.3 proposte ancora disponibili di assunzione a tempo determinato e tempo pieno con profilo di “Funziario Reti Sociali” Specializzazione Servizi Sociali ai candidati nella stessa utilmente posizionati;

Dato atto che la formulazione delle sopra citate proposte di assunzione ai candidati utilmente collocati nella richiamata graduatoria valida unicamente per assunzioni a tempo determinato, relativamente alle esigenze ancora da evadere, effettuate in stretto ordine di graduatoria, ha dato le seguenti risultanze:

Posizione	Iniziali cognome e nome	Esito	Estremi
16	B.S.	RINUNCIA	P.G. n. 218036 del 14.09.2023
17	S.V.	RINUNCIA	P.G. n. 217877 del 13.09.2023
18	C.C.	RINUNCIA	P.G. n. 217906 del 13.09.2023 e n. 225360 del 25.09.2023
19	M.A.	già assunta con DD n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023	
20	B.J.	RINUNCIA	P.G. n. 228835 del 28.09.2023
21	D.V.	RINUNCIA	P.G. n. 228847 del 28.09.2023
22	N.S.	RINUNCIA	P.G. n. 228851 del 28.09.2023
23	S.F.	RINUNCIA	P.G. n. 229795 del 29.09.2023
24	T.C.	RINUNCIA	P.G. n. 228872 del 28.09.2023

25	M.C.	RINUNCIA	P.G. n. 229808 del 29.09.2023
26	B.A.	RINUNCIA	P.G. n. 229822 del 29.09.2023
27	M.I.	RINUNCIA	P.G. n. 229828 del 29.09.2023
28	D.S.R.	RINUNCIA	P.G. n. 229842 del 29.09.2023
29	O.S.	RINUNCIA	P.G. n. 233854 del 05.10.2023
30	D.C.G.	RINUNCIA	P.G. n. 236076 del 09.10.2023
31	P.M.	RINUNCIA	P.G. n. 236089 del 09.10.2023
32	B.G.	RINUNCIA	P.G. n. 236137 del 09.10.2023
33	R.G.	RINUNCIA	P.G. n. 236146 del 09.10.2023
34	C.M.	RINUNCIA	P.G. n. 236155 del 09.10.2023
35	D.M.	RINUNCIA	P.G. n. 236162 del 09.10.2023
36	M.T.N.	RINUNCIA	P.G. n. 236165 del 09.10.2023
37	G.A.	RINUNCIA	P.G. n. 236167 del 09.10.2023
38	D.C.	RINUNCIA	P.G. n. 236171 del 09.10.2023
39	M.A.	ACCETTA	P.G. n. 238506 del 11.10.2023 sostituzione di maternità
40	A.G.	RINUNCIA	P.G. n. 234597 del 06.10.2023
41	C.Y.	RINUNCIA	P.G. n. 238509 del 11.10.2023
42	C.E.	ACCETTA	P.G. n. 238522 del 11.10.2023 misure di contrasto alla povertà (RDC transizione alla nuova misura ADI)
43	T.F.	RINUNCIA	P.G. n. 238524 del 11.10.2023
44	T.S.	RINUNCIA	P.G. n. 238526 del 11.10.2023
45	C.C.	RINUNCIA	P.G. n. 238528 del 11.10.2023
46	F.N.	ACCETTA	P.G. n. 238794 del 12.10.2023 misure di contrasto alla povertà (RDC transizione alla nuova misura ADI)

pertanto avendo ritrovato le n. 3 unità ricercate non si è proceduto con la formalizzazione delle proposte di assunzione a tempo determinato ai candidati posizionati dalla 47^a alla 57^a posizione in graduatoria;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono

stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Jobs act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23, in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell’arco dei trentasei mesi;

Preso atto dell’art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;*
 - e) **per sostituzione di lavoratori assenti;***
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

...”

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 - triennio 2019-2021, che all’art. 60 “Contratto di lavoro a tempo determinato” ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, il novero dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quanto già individuato dal D.Lgs. 81/2015, come segue:

“...

- a. attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;*
- b. particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c. introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d. stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e. **stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;***
- f. **personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;***
- g. realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*

h. proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”;

e che pertanto le assunzioni in oggetto – riguardando solo unità di personale con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) e *ricorrendo inoltre per due casi l’impiego in attività finanziata con fondi statali ed in un caso la fattispecie di sostituzione di lavoratore assente* – risultano esenti dalle limitazioni quantitative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall’art. 60 co. 4 lett e) ed f) del vigente CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 ed inoltre per quanto attiene l’assunzione per esigenze sostitutive di personale assente per maternità opera l’esenzione di cui all’art. 23 comma 2 lett e) del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all’ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”;*

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012, nel quale si indica che *“...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l’Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.”;*

Valutato, ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che tutti i candidati idonei inseriti nella graduatoria approvata con DD n. 1400 di RUAD del 22.08.2023 che hanno accettato le proposte di assunzione a tempo determinato formulate, presentano un “contatore” individuale pari a zero, pienamente compatibile con le assunzioni proposte trattandosi della prima chiamata mediante utilizzo della graduatoria concorsuale di che trattasi;

Considerato - in relazione al dettato normativo dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo di verificare l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che trattandosi di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi non ricorre l’obbligo di cui alla suddetta disposizione;

Visto, in particolare per quanto attiene le esigenze straordinarie connesse ad attività correlate alle misure di contrasto alla povertà (RDC e transizione alla nuova misura ADI), quanto disposto dalla normativa con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (**Fondo Povertà**) ed in particolare:

- l’art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) che istituiva il Fondo Povertà;
- l’art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà), comma 1, D.Lgs. 147/2017 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che testualmente recita:

“I servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:

- a) segretariato sociale;*
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;*
- c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;*
- d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;*
- e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;*
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;*

g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.”

- l'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:
“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- quanto si legge nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali” ANCI IFEL di gennaio 2018 – ed in particolare che tale norma, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo della quota del “Fondo Povertà” attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Visto inoltre quanto disposto a tal proposito dalla normativa in relazione al Reddito di Cittadinanza (**RdC**) ed in particolare:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla L.28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);
- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;

Richiamato nello specifico il finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi (vista la necessità di disporre le assunzioni di due unità di personale per garantire e dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà, sulla base delle esigenze esposte nelle lettere di richiesta della dirigente del Servizio “Servizi Sociali” sopra richiamate, ai sensi di quanto previsto e a valere sulle risorse a finanziamento statale di cui al citato art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017) e dato atto al riguardo che:

- lo stesso è stato interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 con riferimento al capitolo di entrata 3443 a cura del competente Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura” (provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D. del 03.05.2021);
- rispetto al finanziamento complessivo di € 1.662.927,57, una quota pari ad € 629.099,76 è stata destinata a spese di personale;
- nell'ambito di suddette risorse trova copertura la spesa relativa al personale assunto/da assumersi per tali esigenze a valere sui pertinenti capitoli di PEG 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale”;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto sulla base delle esigenze rappresentate dalla Dirigente a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio “Servizi Sociali”, che si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” Specializzazione Servizi Sociali (Assistente sociale) mediante utilizzo della graduatoria, approvata con DD n. 1400 di RUAD del 22.08.2023 - valida unicamente per assunzioni a tempo determinato e derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura 1 posto di “Funzionario Reti Sociali specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)” indetto con Determinazione Dirigenziale n. 684 di R.U.A.D. del 20.04.2023 - le sottoelencate n. 3 unità di

personale con l'assegnazione e per il periodo di seguito dettagliati, salvo proroga fino al limite massimo previsto dalla vigente normativa per il lavoro subordinato a tempo determinato:

Posizione	Iniziali cognome e nome	Decorrenza e durata	assegnazione
39	M.A. <i>(in sostituzione di C.R che non ha sottoscritto il contratto di lavoro)</i>	20.11.2023 – 19.04.2024 salvo revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale NORD
42	C.E.	30.10.2023 – 30.04.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale OVEST
46	F.N.	30.10.2023 – 30.04.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale SUD

precisando che per quanto attiene l'assunzione della dipendente M.A. in sostituzione di C.R. - unità che ha rinunciato all'assunzione a tempo determinato e pieno per esigenza sostitutiva di maternità dal 20.11.2023 al 19.04.2024 prima della sottoscrizione del contratto di lavoro - la relativa spesa è già stata impegnata sui competenti capitoli con determinazione dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023;

Valutato infine, con specifico riferimento alla spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato per le due unità impegnate su attività connesse alle misure di contrasto alla povertà, di cui al presente provvedimento:

- che si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale previste nel PTFP 2023-2025 – da ultimo confermate ed autorizzate con Delib. G.C. n. 169 del 27.07.2023 – ed in particolare assunzioni a tempo determinato secondo gli indirizzi di cui ai citati paragrafi "**Strategie di copertura del Fabbisogno**" e "**Reclutamento di personale a tempo determinato**";
- che la spesa trova copertura nel Bilancio pluriennale 2023-2025, annuale 2023, con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e più precisamente in parte a valere su risorse che risultano già impegnate a fronte di sopravvenute cessazioni di personale assunto a tempo determinato per le medesime finalità ed in parte mediante utilizzo di risorse derivanti da applicazione di avanzo vincolato dello specifico finanziamento, anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2024;
- pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2024 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2023, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2024 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
 - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
 - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
 - relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

Visti inoltre:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2023 (P.G. n. 32027) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2023;

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato e con rapporto orario a tempo pieno - per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Delib. di G.C. n. 169 del 27.07.2023 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - mediante utilizzo della graduatoria, approvata con DD n. 1400 di RUAD del 22.08.2023, valida unicamente per assunzioni a tempo determinato derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)" indetto con Determinazione Dirigenziale n. 684 di R.U.A.D. del 20.04.2023, le sottoelencate **n. 3** unità di personale (meglio generalizzate nella Relazione Allegata al presente atto non pubblicabile) con profilo di "**Funzionario Reti Sociali**" - Specializzazione Servizi Sociali – **Assistente Sociale** (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) con l'assegnazione e per il periodo di seguito dettagliati, fatte salve la possibilità di proroga o di revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto,

Posizione	Iniziali cognome e nome	Decorrenza e durata	assegnazione
39	M.A. <i>in sostituzione di C.R che non ha sottoscritto il contratto di lavoro</i>	20.11.2023 – 19.04.2024 salvo revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale NORD
42	C.E.	30.10.2023 – 30.04.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale OVEST
46	F.N.	30.10.2023 – 30.04.2024	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale SUD

specificando che:

- le assunzioni sono motivate dalle esigenze straordinarie, temporanee e sostitutive rappresentate dal Servizio Servizi Sociali in premessa richiamate;
- le persone interessate presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate dalle stesse, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo ed all'area di cui sopra, requisiti che si provvede a

- verificare d'ufficio ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- la candidata M.A. posizionata al 19° posto era già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023;
 - le candidate B.S., S.V., C.C., B.J., D.V., N.S., S.F, T.C., M.C, B.A.,M.I., D.S.R., O.S., D.C.G., P.M., B.G., R.G., C.M., D.M., M.T.N., G.A., D.C., A.G., C.Y., T.F., T.S., C.C., classificatesi rispettivamente al 16°, 17°, 18°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 43°, 44°, 45° posto della graduatoria approvata con DD n. 1400 di RUAD del 22.08.2023, valida unicamente per assunzioni a tempo determinato derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)” hanno rinunciato ad una o più delle proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazione agli atti di questo Comune rispettivamente ai PG. n. 218036 del 14.09.2023, n. 217877 del 13.09.2023, n. 225360 del 25.09.2023, n. 228835 del 28.09.2023, n. 228847 del 28.09.2023, n. 228851 del 28.09.2023, n. 229795 del 29.09.2023, n. 228872 del 28.09.2023, n. 229808 del 29.09.2023, n. 229822 del 29.09.2023, n. 229828 del 29.09.2023, n. 229842 del 29.09.2023, n. 233854 del 05.10.2023, n. 236076 del 09.10.2023, n. 236089 del 09.10.2023, n. 236137 del 09.10.2023, n. 236146 del 09.10.2023, n. 236155 del 09.10.2023, n. 236162 del 09.10.2023, n. 236165 del 09.10.2023, n. 236167 del 09.10.2023, n. 236171 del 09.10.2023, n. 234597 del 06.10.2023, n. 238509 del 11.10.2023, n. 238524 del 11.10.2023, n. 238526 del 11.10.2023, n. 238528 del 11.10.2023;
2. di attribuire al personale assunto il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali;
 3. di stabilire che le dipendenti verranno sottoposte ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di lavoro di durata fino a 6 mesi e pari a 4 settimane per i rapporti di durata superiore a 6 mesi – secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali all'art. 61, comma 2, che dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia - Sezione C – art. 2, comma 2, e che l'indicazione del periodo di prova verrà inserita nei contratti individuali di lavoro che verranno sottoscritti dalle candidate;
 4. di dare atto che per quanto attiene la spesa relativa all'assunzione della dipendente M.A. in sostituzione di C.R. - unità che ha rinunciato all'assunzione a tempo determinato e pieno per esigenza sostitutiva di maternità dal 20.11.2023 al 19.04.2024 prima della sottoscrizione del contratto di lavoro - la relativa spesa è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023 con riferimento al capitolo 30807 “Personale a tempo determinato Servizi Sociali” e pertanto con il presente provvedimento non occorre prevedere l'impegno di ulteriori risorse per l'assunzione di questa unità;
 5. di dare atto che per quanto attiene la spesa relativa alla all'assunzione delle dipendenti C.E. e F.N. la complessiva spesa di **€ 30.679,10** trova copertura sul Bilancio pluriennale 2023-2025 al capitolo 31889 “Assunzione personale finanziato da Fondo Povertà Statale” – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente

Anno 2023

quanto a **€ 6.333,16** al capitolo 31889 “Assunzione personale finanziato da Fondo Povertà Statale” del PEG 2023 di cui:

art. 1 € 4.518,06 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 - **impegno 2023/523/2**
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 473,82 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 - **impegno 2023/526/2**
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111

art. 2 € 525,77 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 - **impegno 2023/527/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111

art. 52 € 210,37 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 **impegno 2023/537/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111

art. 2 € 213,66 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 - **impegno 2023/529/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1113

art. 3 € 391,48 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 - **impegno 2023/531/2**

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1701

Anno 2024

quanto a € 24.345,94 al capitolo 31889 "Assunzione personale finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2023 dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2024 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato e precisamente:

art. 1 € 14.162,43 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 - **impegno 2023/523/3**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006

codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1104

art. 51 € 3.205,91 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 **impegno 2023/4208/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006

codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1104

art. 52 € 3.446,91 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 **impegno 2023/537/2**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.04

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 52 € 479,37 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 - **impegno 2023/4209/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 52 € 725,08 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 - **impegno 2023/7695**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 101,34 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 **impegno 2023/529/2**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG:10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

art. 52 € 719,98 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 **impegno 2023/538/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG:10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

art. 53 € 136,83 - IRAP - **impegno 2023/4210/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1701

art. 3 € 273,47 - IRAP - **impegno 2023/532/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1701

art. 53 € 1.094,62 - IRAP - **impegno 2023/539/1**

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.04
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.7.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1701

6. di dare atto, inoltre, con specifico riferimento alla spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato per le due unità impegnate su attività connesse alle misure di contrasto alla povertà, di cui al presente provvedimento, che:
- che si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale previste nel PTFP 2023-2025 – da ultimo confermate ed autorizzate con Delib. G.C. n. 169 del 27.07.2023 – ed in particolare assunzioni a tempo determinato secondo gli indirizzi di cui ai citati paragrafi “**Strategie di copertura del Fabbisogno**” e “**Reclutamento di personale a tempo determinato**”;
 - che la spesa trova copertura nel Bilancio pluriennale 2023-2025, annuale 2023, con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e più precisamente in parte a valere su risorse che risultano già impegnate a fronte di sopravvenute cessazioni di personale assunto a tempo determinato per le medesime finalità ed in parte mediante utilizzo di risorse derivanti da applicazione di avanzo vincolato dello specifico finanziamento, anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2024;
 - pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2024 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2023, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2024 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
 - tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
 - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
 - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
 - relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);
7. di dare altresì atto che – trattandosi di assunzioni di unità di personale con profilo di “Funziario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali e ricorrendo in un caso la fattispecie di personale assunto in sostituzione di lavoratori assenti e nei restanti due casi di personale da impiegare in attività finanziata con fondi statali – le assunzioni in oggetto non concorrono al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. in virtù delle esclusioni previste dal comma 2 dell'articolo 23 del citato D.Lgs 81/2015 e quelle previste dall'art. 60, comma 4, lett e) ed f) del vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)